



## SEGRETERIE TERRITORIALI DI FOGGIA

Bari, 17/06/2020

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della  
PROVINCIA DI FOGGIA

Ambito Territoriale  
FOGGIA

e p.c. Alle RSU delle istituzioni scolastiche della  
provincia di FOGGIA

**Oggetto: Chiarimenti in merito alla richiesta delle ferie e al lavoro straordinario.**

Egredi Dirigenti,

alle scriventi OO.SS. pervengono ripetute e copiose segnalazioni circa l'emanazione di circolari interne in merito alla richiesta di ferie di personale docente e ATA, i cui contenuti, a nostro avviso, sono decisamente discutibili.

Si va dalla imposizione di termini precisi, alla compressione della finestra temporale di fruizione, alla istituzione di periodi uguali per tutti ed altro in modo, a volte, totalmente arbitrario.

**Nel comprendere le difficoltà organizzative legate agli adempimenti connessi alla conclusione del corrente anno scolastico e all'avvio del prossimo, dovute alle numerose novità derivanti dalle recenti disposizioni emanate nel quadro delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, ci vediamo tuttavia costretti a richiamare le istituzioni scolastiche al rispetto della normativa vigente.**

*“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”* (Costituzione Italiana, art 36).

*“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”* (CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13).

**In particolare, per il Personale ATA:**

*“La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 01 luglio - 31 agosto”* (CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13 c. 11).

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 54 del CCNL le ore prestate oltre l'orario ordinario di servizio **possono** essere recuperate, in luogo della retribuzione, in forma di ore e/o giorni di riposo compensativo **solo a richiesta dell'interessato** per sua libera scelta e ciò deve valere, ovviamente, anche con riferimento al periodo di emergenza che stiamo ancora vivendo, non a caso all'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è espressamente richiamato il **"...rispetto della contrattazione collettiva..."**.

**In particolare, per il Personale Docente:**

***"le ferie devono essere fruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche" e "in caso di particolari esigenze di servizio [...] che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica"*** (CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13 c. 10).

**L'unica possibilità di riduzione o di frazionamento del periodo in cui poter richiedere le ferie si ha laddove il Collegio dei Docenti abbia deliberato un piano annuale delle attività che preveda impegni specifici nei mesi di luglio e agosto** (art. 28 c. 4 del CCNL 2007).

In tale evenienza il CCNL 29 novembre 2007 all'art.28 c. 4 prevede che di tale piano, o di ogni sua successiva modifica, debba essere data informazione alle RSU unitamente alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

**Riteniamo dover ricordare che, nel periodo estivo, la sospensione delle attività didattiche decorre dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun anno scolastico e quindi, in tale arco temporale, è possibile usufruire delle ferie per tutto il personale** (a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto sino al 31/8).

Fanno eccezione coloro che sono impegnati negli Esami di Stato, **per i quali è disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto**.

È importante, al riguardo, far menzione delle modifiche apportate ex lege al CCNL in materia di fruizione delle ferie di settore con il combinato disposto delle norme contenute al c. 8 art. 5 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, e ai cc. 54-55 art. 1 L. 228/2012: **"a far data dal 01 gennaio 2013, anche il personale docente a tempo indeterminato fruisce delle ferie nel più ampio periodo di sospensione delle lezioni"**.

Questo lungo periodo di chiusura forzata ha richiesto un forte impegno ai lavoratori del mondo della scuola, i quali hanno risposto introducendo tutto il proprio senso di responsabilità e tutta la propria professionalità per garantire il diritto all'istruzione, spesso andando oltre i propri compiti e superando il confine tra lavoro e vita privata.

I mesi che verranno saranno fondamentali per la ripresa della vita scolastica e per questo è importante che il Collegio dei Docenti valuti attentamente il piano annuale delle attività.

Nell'individuazione del periodo in cui richiedere le ferie, necessarie per "garantire il recupero dell'integrità psicofisica del dipendente contro il logorìo conseguente alla prestazione del servizio" (cfr. parere del Consiglio di Stato del 19/06/1966, n. 388), si dovrà tenere conto delle esigenze organizzative della scuola, **ma non può che essere consequenziale alle scelte deliberate dal Collegio dei Docenti e coerente con le disposizioni normative legislative e pattizie**.

**Riteniamo, dunque, che qualunque circolare interna che comporti una compressione dell'arco temporale in cui poter usufruire dei giorni di ferie, che non sia motivata da impegni previsti nel**



**piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti**, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima!

### **LAVORO STRAORDINARIO**

Per quanto riguarda il recupero delle ore maturate con attività straordinarie, in riferimento al comma 4 dell'articolo 54 del CCNL, esso può avvenire sotto forma di retribuzione o, a richiesta del dipendente, mediante riposo compensativo. In nessun caso il recupero delle attività svolte può essere decurtato, ridimensionato e/o azzerato in modo unilaterale da parte dell'istituzione scolastica.

Ci vengono, invece, segnalati casi in cui viene imposto ai lavoratori che non hanno potuto prestare la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (in particolare collaboratori scolastici), la copertura delle giornate comprese nei provvedimenti governativi con recuperi di ore di straordinario.

Si ricorda che lo stesso Ministero ha richiamato l'applicazione dell'art. 1256 del codice civile ritenendo assolta l'obbligazione del lavoratore, tant'è che nella FAQ n. 12 presente nella pagina Nuovo Coronavirus sul sito istituzionale, si afferma quanto segue: *“per il personale scolastico i periodi di sospensione forzata delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova”*.

**Si rammenta, infine, che l'istituto della “banca delle ore” non è previsto in alcun CCNL/Scuola, a differenza del CCNL/Funzioni Centrali (comparto Ministeri).**

Siamo certi un cortese riscontro.

Distinti saluti

**FLC CGIL**  
Angelo Basta

**CISL Scuola**  
Maria Tibollo

**UIL Scuola**  
Gianni Verga

**SNALS CONFESAL**  
Concetta Colelli